

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2986 del 14/06/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta BOVINA FABIO AZIENDA AGRICOLA BOTTI per l'impianto destinato ad attività di Cantina Vitivinicola, sito in Comune di Monte San Pietro (BO), via Roda n. 19/1.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3102 del 13/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattordici GIUGNO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta BOVINA FABIO AZIENDA AGRICOLA BOTTI per l'impianto destinato ad attività di Cantina Vitivinicola, sito in Comune di Monte San Pietro (BO), via Roda n. 19/1.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)²** relativa alla ditta BOVINA FABIO AZIENDA AGRICOLA BOTTI (C.F. BVNFBA69C30A944J e P.IVA 01748931209) per l'impianto destinato ad attività di Cantina Vitivinicola, sito in Comune di Monte San Pietro (BO), via Roda n. 19/1, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 1927/2014, Num. 851/2014 P.G. n. 50367 del 27/03/2014, con scadenza di validità in data 07/04/2029, e rilasciato dal SUAP Associato dei Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia con provvedimento prot. n. 6346 del 08/04/2014 originariamente intestato alla medesima ditta, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
2. Adotta la **revoca della precedente AUA** adottata dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale IP 1927/2014, Num. 851/2014 P.G. n. 50367 del 27/03/2014, con scadenza di validità in data 07/04/2029 e contestualmente richiede al SUAP Associato dei Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia di provvedere

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.

3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
6. Obbliga la ditta BOVINA FABIO AZIENDA AGRICOLA BOTTI a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta BOVINA FABIO AZIENDA AGRICOLA BOTTI (C.F. BVNFBA69C30A944J e P.IVA 01748931209) con sede legale in Comune di Monte San Pietro (BO), via Roda n. 19/1, per l'impianto sito in Comune di Monte San Pietro (BO), via Roda n. 19/1, ha presentato, nella persona di Guido Paganelli, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al SUAP Associato dei Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia in data 11/03/2017 (Prot. n. 12534) domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, in seguito alla richiesta di ampliamento dei locali di lavorazione delle uve e dei vini.

- Il SUAP Associato dei Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia, con propria nota Prot. n. 13867 del 17/03/2017 (pratica SUAP n. 441/2017), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 20/03/2017 al PGB0/2017/6035 e confluito nella **Pratica SINADOC 13691/2017**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza relativamente alla modifica proposta e preso atto che il Comune di Monte San Pietro, in regime di silenzio-assenso, non ha evidenziato motivi ostativi di carattere urbanistico edilizio, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 13/06/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto BOVINA FABIO AZIENDA AGRICOLA BOTTI
Comune di Monte San Pietro (BO), via Roda n. 19/1

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al
Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8
della D.G.R. 286/2005**

Classificazione dello Scarico

Scarico nel Rio Botti (Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno) di acque reflue industriali assimilate alle domestiche costituite dall'unione delle acque reflue originate dai locali destinati alla lavorazione dell'uva, lavaggio attrezzature e vasi vinari e dal servizio igienico annesso alla cantina di vinificazione trattate mediante sistema costituito da fosse imhoff, filtri batterici anaerobici e fossa imhoff di sedimentazione finale.

Prescrizioni

1. Ai sensi della D.G.R.1053/2003 gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, considerate le dimensioni dell'attività produttiva da cui hanno origine, non sono soggetti a particolari limiti di accettabilità ma a sole prescrizioni gestionali e operative.

2. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - l'impianto sia realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto;
 - le fosse "Imhoff" siano dotate di adeguata tubazione di ventilazione portata sul tetto del fabbricato, o comunque in zona dove non possa arrecare fastidi;
 - la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva siano raccolte e smaltite a parte;
 - lo scarico delle acque reflue non sia causa di inconvenienti ambientali né inquinamento del suolo e delle acque;
 - le fosse "Imhoff" ed i filtri batterici siano sottoposti ad interventi di manutenzione e pulizia

- con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata (ivi compreso lo svuotamento ed il controlavaggio del materiale filtrante);
- la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione effettuate sia conservata e messa a disposizione degli organi di controllo;
 - durante la stagione primaverile ed estiva dovranno siano eseguiti interventi di manutenzione delle sponde del fosso ricettore per un tratto di almeno 15 metri a valle del punto di immissione dello scarico, allo scopo di eliminare la vegetazione spontanea che fosse di intralcio al normale e regolare deflusso delle acque;
 - il pozzetto di ispezione/campionamento, per agevolare le attività di controllo, sia reso accessibile, ben riconoscibile e mantenuto in perfetto stato di funzionamento e pulizia;
3. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
4. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.


Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia della precedente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto IP N. 1927 Num. 851 P.G.n°50367 del 27/03/2014 CL 11.19/159/2013 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Pratica Sinadoc 13691/2017

Documento redatto in data 13/06/2018

presentata al SUAP in data 25/11/2013 prot. 22221 Prat.SUAP 1421/2013 unitamente al presente estratto CTR dello scarico;



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.